

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNE LUCE

### **Art. 1 – Denominazione**

E' costituita un'Associazione culturale denominata “Associazione Culturale Donne Luce” una libera Associazione, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

I suoi soci non percepiscono alcuna forma di dividendo o altro beneficio derivanti dalla gestione societaria.

Essa deve pertanto considerarsi come ente non commerciale ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera “c” del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.

### **Art. 2 – Scopi sociali**

L'Associazione DONNE LUCE persegue i seguenti scopi:

- a) Diffondere la cultura del benessere e della salute: nell'ottica della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità la salute è definita non come “l'assenza di malattia, ma come uno stato di completo benessere fisico, psichico, sociale”;
- b) ampliare la conoscenza della cultura legata al mondo del femminile e alle problematiche legate al genere valorizzandone le differenze e promuovendo una sempre maggiore consapevolezza;
- c) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

### **Art. 3 – Finalità**

L'associazione Donne Luce per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli;
- b) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per gruppi e specialisti
- c) attività editoriale: pubblicazioni web, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, materiale divulgativo.

### **Art. 4 – Sede**

La sede dell'Associazione è stabilita in Busto Arsizio, Via Cardinale Eugenio Tosi n. 10.

La sede operativa può tuttavia essere fissata dal Presidente anche in altro luogo quando lo ritenga conveniente per ragioni organizzative o di opportunità.

#### **Art. 5 – Soci**

L'associazione DONNE LUCE è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. La richiesta di associazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. I soci si distinguono in:

a) soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto. Sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota annuale. Salvo che per dimissioni, revoca o esclusione durano in carica a vita.

b) soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

E' inoltre prevista la figura dei membri sostenitori: persone fisiche o giuridiche che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico all'attività dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

#### **Art. 6 - Condotta dei soci**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

#### **Art. 7 - Diritto di voto dei soci**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

#### **Art. 8 – Patrimonio e finanziamento dell'Associazione**

Il fondo patrimoniale è costituito da:

a) eventuali beni, immobili e mobili;

- b) le quote associative annuali dei soci;
- c) eventuali contributi dei membri sostenitori;
- d) eventuali donazioni e lasciti esplicitamente destinati a incremento del patrimonio;
- e) eventuali residui attivi di incontri formativi, congressi e altre manifestazioni;
- f) eventuali residui attivi di precedenti esercizi, esplicitamente destinati al patrimonio;
- e) con le rendite del patrimonio.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 9 – Esercizio Finanziario**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea unitamente alla relazione sull'andamento della gestione sociale e all'eventuale relazione del Collegio dei Revisori. I documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 10 - Organi societari**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Possono essere istituiti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Non è prevista retribuzione per le cariche sociali. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

#### **Art. 11 - Assemblea dei Soci**

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha

diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata di norma almeno una volta all'anno.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei (anche per via telematica), almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Il socio può anche essere portatore di una delega di un altro socio non presente in persona.

#### **Art. 12 – Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci**

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge i membri Consiglio direttivo e gli eventuali componenti del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
- b) approva il bilancio consuntivo e la relazione annuale presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale regolamento interno;
- d) approva le proposte relative ai programmi di attività;
- e) delibera le modifiche dello Statuto;
- f) delibera su ogni proposta indicata nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea.
- g) delibera sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

#### **Art. 14 – Scioglimento dell'Associazione**

per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dell'Assemblea dei Soci aventi diritto e in regola con le quote associative da almeno due anni.

#### **Art. 15 – Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in

carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

#### **Art. 16 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione DONNE LUCE. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- a) il presidente;
- b) da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- c) richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- b) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- c) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- d) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- f) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- g) pronunciarsi sull'ammissione dei nuovi soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

#### **Art. 17 – Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

#### **Art. 18 – Collegio dei revisori**

Il Collegio dei revisori, se istituito, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

**Art. 19 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei probiviri, se istituito, è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

**Art. 20 - Aspetti non disciplinati dallo Statuto**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Busto Arsizio, Via Cardinale Eugenio Tosi n. 10, addì 9 aprile 2018.

Firmato

Elena Corradini

Pamela Franchi

Eleonora Bernardini

Laura Maria Anna Carabelli

Barbara Pirali